

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE C.D. WHISTLEBLOWING

Edizione/ Revisione	Data	Descrizione
Ed.01 Rev01	del 15/12/23	Prima stesura

Sommario

1.	Scopo	3
2.	Riferimenti	3
3.	Definizioni	3
4.	Campo di applicazione	4
5.	Responsabilità	5
6.	Soggetti che possono effettuare una segnalazione	5
7.	Contenuto della segnalazione	6
8.	Canali di segnalazione	6
8	8.1 Canale di segnalazione interna	6
8	8.2 Canale di segnalazione esterna	7
9.	Gestione della segnalazione interna	8
10.	Conservazione delle segnalazioni interne	9
11.	Forme di tutela del segnalante	9
1	11.1 Misure di protezione e divieto di ritorsione	9
1	11.2 Misure di sostegno	9
1	11.3 Obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali	10
12.	Diffusione, informazione e sensibilizzazione	10

1. Scopo

COOPERATIVA SOCIALE LA PINETA Società Cooperativa gestisce servizi per l'accoglienza e la cura delle persone. In particolare la gestione riguarda servizi residenziali, case di riposo per anziani, servizi semiresidenziali nonché centri socio riabilitativo per pazienti che necessitino di riabilitazione psichiatrica. I servizi vengono erogati presso strutture ubicate nelle regioni E. Romagna e Lombardia. In provincia di Mantova la cooperativa gestisce inoltre un centro cottura che effettua la preparazione, il confezionamento e il trasporto pasti per servizio mensa.

COOPERATIVA SOCIALE LA PINETA Società Cooperativa (di seguito "Società") ha adottato la presente "Procedura Whistleblowing" in attuazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. direttiva whistleblowing) del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni di del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

La Procedura Whistleblowing fornisce a coloro che intendono segnalare una condotta illecita o un'anomalia indicazioni operative circa contenuti, destinatari e modalità di trasmissione della segnalazione e inoltre illustra i diritti e le forme di tutela previste dalla legge per i soggetti segnalanti.

2. Riferimenti

- Direttiva (UE) 2019/1937
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24
- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
- D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice Privacy)
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

3. Definizioni

Segnalazione: qualsiasi comunicazione scritta o orale, anche in forma anonima, contenete informazioni sulle violazioni;

- "Segnalante": persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni su violazioni rilevate nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- "Segnalazione interna": segnalazione comunicata attraverso il canale interno predisposto dalla Società:
- "Segnalazione esterna": comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- "Divulgazione pubblica": informazioni su violazioni rese di pubblico dominio tramite stampa o tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

"Facilitatore": persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno dello stesso contesto lavorativo;

"Gestore del canale": soggetto incaricato dalla Società quale gestore del canale di segnalazione, dotato di autonomia organizzativa e funzionale e necessaria competenza.

Il Gestore del canale di segnalazione interna individuato è l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi D.Lgs. 231/2001 presso il Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque Società Cooperativa Sociale.

"Riscontro": comunicazione alla persona segnalante relativa al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione comprendendo misure previste, adottate o da adottare e motivi della scelta effettuata;

"Ritorsione": qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e strettamente legato alla stessa, che provoca o può provocare alla persona segnalante un danno.

4. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a qualsiasi segnalazione di informazioni su comportamenti, atti o omissioni (c.d. violazione) che ledono l'interesse e/o l'integrità della Società e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- illeciti relativi all'applicazione degli atti dell'UE o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente e del clima; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE
- violazioni di norme europee in materia di concorrenza e aiuti di Stato
- violazioni di norme in materia di imposta sulle Società

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura: contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate o ai rapporti di collaborazione /consulenza.

Tutte le segnalazioni estranee all'ambito applicativo della disciplina Whistleblowing verranno trasmesse dal Gestore agli uffici della Società competenti in materia e di tale trasmissione verrà data comunicazione al segnalante e i soggetti segnalanti non avranno diritto alla tutela prevista dalla normativa Whistleblowing.

5. Responsabilità

Consiglio di Amministrazione:

- approva la procedura whistleblowing e i ruoli e aspetti organizzativi connessi;
- garantisce il rispetto delle misure per la protezione dei soggetti segnalanti.

Gestore del canale:

- rilascia al segnalante il riscontro di ricevimento della segnalazione nei termini previsti;
- valuta i criteri di ammissibilità della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e gestisce eventuali richieste di integrazioni e colloqui di approfondimento;
- gestisce le istruttorie sulle segnalazioni pervenute;
- trasmette al segnalante riscontro circa la chiusura dell'iter di gestione della segnalazione;
- condivide i contenuti della segnalazione con gli organi aziendali competenti e comunica l'avvio delle istruttorie, il loro esito e il riscontro fornito al segnalante;
- archivia e conserva la documentazione sulle segnalazioni;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

Segnalante:

- trasmette le segnalazioni nei termini illustrati nella presente procedura;
- fornisce informazioni circostanziate relative all'oggetto di segnalazione;
- indica eventuali ulteriori soggetti destinatari di forme di tutela e protezione.

6. Soggetti che possono effettuare una segnalazione

Possono procedere alla segnalazione coloro che, nell'ambito del proprio contesto lavorativo o nello svolgimento della propria mansione, ritengano di essere venuti a conoscenza di circostanze che comportano la potenziale violazione delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea:

- lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) o che operano anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato (inclusi tirocinanti e somministrati)
- soci
- volontari
- azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto;
- soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d'affari con la società, in maniera stabile (ad es. collaboratori continuativi, liberi professionisti, consulenti, fornitori; business partner).

7. Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Gestore delle segnalazioni di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati. Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e si riferiscano a notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, anche in modo casuale.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti / altre evidenze che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nell'ambito della presente procedura anche in riferimento alle tutele del segnalante qualora successivamente identificato e agli obblighi di conservazione.

8. Canali di segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso i seguenti canali:

- **canale di segnalazione interna**, istituito e gestito a cura della Società (da utilizzarsi prioritariamente);
- **canale di segnalazione esterna**, istituito e gestito a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC);
- **divulgazione pubblica**, effettuata tramite la stampa o con mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone.

8.1 Canale di segnalazione interna

La Società ha attivato un canale di segnalazione interna che il segnalante deve utilizzare prioritariamente per la trasmissione delle informazioni sulle violazioni.

Il canale garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore (ove presente), delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione inoltrata o integrabile.

In capo al Gestore del canale sussiste l'obbligo di mantenere riservata l'identità dei segnalanti e di non utilizzare le informazioni ricevute al di fuori dei fini istruttori che gli competono.

Il canale di segnalazione interna prevede la modalità di comunicazione sia scritta che orale attraverso la piattaforma "WHISTLETECH" accessibile all'indirizzo https://lapinetasc.whistletech.online, fruibile tramite qualsiasi tipo di device (PC, Tablet, Smartphone) e raggiungibile da apposita sezione del sito web aziendale.

Accedendo alla piattaforma, il segnalante, tramite il sistema di messaggistica o registrazione vocale, potrà inoltre richiedere un incontro diretto con il soggetto incaricato quale Gestore delle segnalazioni.

La gestione del canale interno è affidata all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi D.Lgs. 231/2001 presso il Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque Società Cooperativa Sociale, soggetto esterno in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e specificamente formato. In capo al Gestore del canale sussiste l'obbligo di mantenere riservata l'identità dei segnalanti e di non utilizzare le informazioni ricevute al di fuori dei fini istruttori che gli competono.

8.2 Canale di segnalazione esterna

E' possibile presentare una segnalazione tramite il canale di segnalazione esterna istituito da ANAC <u>solo</u> nei seguenti casi:

- nel contesto lavorativo di riferimento, l'attivazione del canale di segnalazione interna non è obbligatoria ovvero il canale stesso non è stato attivato oppure non è conforme ai requisiti normativamente previsti;
- il segnalarione ha effettuato una segnalazione tramite il canale di segnalazione interna, ma la segnalazione non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento negativo;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna non avrebbe seguito, o che potrebbe comportare un elevato rischio di ritorsione;
- il segnalante ritiene che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per il dettaglio sull'utilizzo del canale di segnalazione esterna attivato da ANAC, si rinvia al sito dell'Autorità.

8.3 Divulgazione pubblica

Il segnalante può procedere alla divulgazione pubblica (ovvero il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiugere un numero elevato di persone), ma beneficia della protezione prevista dalla normativa sul Whistleblowing <u>solo se</u>, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha già presentato una segnalazione interna ed esterna o direttamente una segnalazione esterna e non c'è stato riscontro;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa determinare rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui

vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

9. Gestione della segnalazione interna

Il segnalante invia la segnalazione attraverso la piattaforma sopra indicata in modalità scritta o orale. Il segnalante dopo l'inserimento della segnalazione sulla piattaforma riceve un codice di accesso da valere quale riscontro di ricevimento della segnalazione.

Se il segnalante effettua la segnalazione oralmente mediante un incontro fissato con il gestore del canale, la stessa, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del Gestore con la registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e alla riproduzione vocale o tramite la redazione di un verbale. In questa ultima ipotesi, il segnalante può rettificare e/o confermare il verbale dell'incontro mediante sottoscrizione.

Il Gestore del canale di segnalazione verifica l'ammissibilità della segnalazione, sia in riferimento ai presupposti di legge sotto il profilo oggettivo e soggettivo, che alla verificabilità in base alle informazioni fornite.

Qualora la segnalazione non risulti ammissibile, il gestore formalizza l'esito del controllo, lo comunica al segnalante in tempi ragionevoli (non oltre n.3 mesi) e archivia la segnalazione.

Se, viceversa, la segnalazione risulta ammissibile, Il Gestore avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di obiettività e riservatezza, inclusa l'eventuale audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, ed effettua ogni attività ritenuta necessaria a valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi eventualmente del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e di soggetti esterni.

Se all'esito dell'istruttoria espletata, la segnalazione risulta fondata, fermo il rispetto della riservatezza sull'identità del segnalante, il Gestore provvederà a comunicare l'esito degli accertamenti agli organi competenti in ragione dei profili di illiceità riscontrati e informerà il Consiglio di Amministrazione affinchè adotti i provvedimenti più opportuni a tutela della Società.

Se invece all'esito dell'istruttoria la segnalazione risulta infondata o in caso di impossibilità a proseguire l'istruttoria per mancato riscontro alla richiesta di integrazioni da parte del segnalante, il Gestore provvede all'archiviazione della stessa con relativa motivazione, dando comunicazione al Consiglio di Amministrazione in merito all'esito dell'istruttoria e alle ragioni dell'archiviazione.

In entrambi i casi, viene fornito riscontro al segnalante in merito all'esito dell'istruttoria nel termine di 3 mesi dalla consegna del riscontro di ricezione. In mancanza di quest'ultimo, il termine di tre mesi decorre a partire dal settimo giorno successivo alla ricezione della segnalazione.

10. Conservazione delle segnalazioni interne

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione allegata sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa. In ogni caso, la documentazione è conservata per un massimo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Le modalità di conservazione delle segnalazioni interne e della relativa documentazione sono conformi alle garanzie comunitarie e nazionali sul trattamento dei dati personali e alle specifiche misure di legge sul diritto di riservatezza.

11. Forme di tutela del segnalante

11.1 Misure di protezione e divieto di ritorsione

La legge vieta ogni forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure ritorsive e discriminatorie si intendono azioni disciplinari ingiustificate (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, ecc.), molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che abbia effetti negativi sulle condizioni di lavoro.

Le misure di protezione si applicano se al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero veritiere e abbia rispettato la procedura di segnalazione. In caso di diffamazione o di calunnia, accertata con condanna anche di primo grado, le tutele del segnalante non sono garantite.

L'adozione di misure discriminatorie e ritorsive può essere segnalata dall'interessato all'ANAC, per l'emissione delle conseguenti sanzioni.

Sono tutelati dalla normativa in materia di whistleblowing oltre ai soggetti segnalanti: i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente, gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali lo stesso lavora e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

11.2 Misure di sostegno

Il segnalante potrà rivolgersi a enti del Terzo settore il cui elenco è pubblicato sul sito ANAC. Si tratta di enti che esercitano attività di interesse generale, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che hanno stipulato convenzioni con ANAC per fornire alle persone segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

11.3 Obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali

I dati personali ricevuti tramite le segnalazioni saranno trattati nel rispetto delle norme di legge europee e nazionali. La piattaforma utilizzata quale canale di segnalazione interno garantisce la riservatezza dei dati della persona segnalante e del contenuto della segnalazione (e relativa documentazione trasmessa) tramite sistemi di protezione informatica avanzati. La eventuale documentazione cartacea relativa alle segnalazioni sarà raccolta, utilizzata, conservata e archiviata nel rispetto della normativa in materia privacy.

Il Gestore è tenuto a rispettare ed assicurare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità penale a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi degli art. 368 e 595 c.p. o civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. in caso di esecuzione di indagini penali), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Nell'ambito del procedimento penale l'identità del/della segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p..

Per quanto concerne, invece, l'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità raccolto dal Gestore.

12. Diffusione, informazione e sensibilizzazione

Le informazioni relative ai canali di segnalazione, alla procedura attivata e ai presupposti per effettuare le segnalazioni sono esposte nei luoghi di lavoro presso le bacheche aziendali. Inoltre, le stesse informazioni sono pubblicate in sezione dedicata del sito internet aziendale, così da garantirne la massima diffusione.

Il contenuto della presente procedura sarà oggetto di apposita attività formativa ed informativa rivolta al personale.